

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Risarcimento in via equitativa ex art. 96 comma 3 c.p.c.: sì ai danni punitivi e senza prova.

Nel silenzio della legge sul punto concernente l'individuazione dei parametri cui agganciare la determinazione equitativa, possono considerarsi ammissibili una molteplicità di criteri alcuni dei quali ispirati alla logica dei danni punitivi di matrice anglosassone che ben si prestano ad assicurare, pur nell'alveo della responsabilità civile, la (indiretta) funzione di deterrenza sanzionatoria del proliferare dei processi, sganciati come sono dalla dimostrazione anche presuntiva di un pregiudizio da compensare (il riferimento è al rimedio del disgorgement che consente all'interessato di colpire l'autore della condotta contra ius attraverso la retroversione degli utili conseguili).

Tribunale di Milano, sezione quinta, sentenza del 21.11.2013

...omissis...

L'opposizione risulta gravemente e temerariamente infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Ed infatti, la pretesa creditoria azionata risulta ampiamente e documentalmente riscontrata dalle produzioni di parte opposta, con particolare riferimento a:

bando di gara per l'anno 2009 della Regione Lombardia per il finanziamento di progetti quadro ex L. n. 236 del 1993 (doc. 1);

business plain del progetto 536063 predisposto dall'opposta (doc. 2);

lettera di intenti trasmessa da opponente ed opposta alla Regione Lombardia,

con la quale le stesse si impegnavano a costituire un'Associazione Temporanea di Scopo, per l'ipotesi, di ammissione del progetto al finanziamento, con attribuzione del ruolo di capofila alla società opponente e ripartizione delle attività e dei relativi incassi tra le dette due società secondo la percentuale - rispettivamente - del 55% e del 45% (doc. 3);

avvenuta approvazione delle graduatorie, con positiva valutazione della domanda formulata dalle odierne parti in causa (doc. 4);

attestazione notarile dell'avvenuta costituzione dell'Associazione (doc. 5);

documentazione afferente l'espletamento dell'attività (doc. 9);

verbale di verifica dell'attività compiuta (doc. 14).

Sulla scorta delle dette produzioni - in nulla avversate o contestate dall'opponente - risulta compiutamente descritta e provata, la pattuizione sulle prestazioni, l'accordo sul prezzo e l'espletamento dell'attività promessa.

Con particolare riferimento, poi, alla somma qui azionata (che costituisce secondo acconto rispetto alla complessiva pretesa di circa 161 mila Euro, essendo stata pagata la prima fattura per Euro 67.392,00 ed essendovi riserva di azione per l'ulteriore saldo di Euro 48 mila, qui non azionato) deve rilevarsi come dal verbale di verifica redatto in contraddittorio tra le odierne(...) dall'opponente risulta confessorialmente acclarata la circostanza della risibile incidenza di profili di contestazione dell'opponente (per circa 10 mila Euro, comunque rientranti nel saldo non ancora azionato) nonché dell'avvenuto pagamento dalla Regione Lombardia all'opponente degli importi pari al secondo acconto del finanziamento (circostanza da cui deriva la corrispondente richiesta della società in A di ricevere a sua volta il secondo acconto per l'attività espletata) .

Ed allora, questo essendo il quadro probatorio acquisito, deve stigmatizzarsi l'assoluta vaghezza delle difese di parte opponente (addirittura estese ad una generica contestazione di inadempimento e dipoi ad una pretesa non congruità delle somme richieste), inidonee - come tali - anche solo ad assurgere ad elementi di valida contestazione dell'avversa pretesa ai sensi dell'art. 115 c.p.c..

Alle superiori valutazioni non può che conseguire il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto qui impugnato.

Nella presente controversia deve, infine, farsi applicazione del novellato disposto dell'art. 96 c.p.c. (applicabile *ratione temporis* alla presente controversia);

Ed infatti, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. prevede che "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".

La funzione di detta disposizione - nella relazione illustrativa del disegno di legge - risulta ancorata al rilievo che "lo strumento della responsabilità aggravata trova, nella pratica, una scarsa applicazione, essenzialmente dovuta al fatto che nell'attuale formulazione della norma la pronuncia di condanna a carico della parte soccombente che ha agito in giudizio con dolo o colpa grave presuppone la prova che l'altra parte abbia sofferto un danno in conseguenza della condotta processuale scorretta. La modifica che si propone introduce invece uno strumento sanzionatorio a carico del soccombente, laddove è previsto che la condanna di quest'ultimo al pagamento di una somma di

denaro ulteriore rispetto alle spese di lite consegua ipso facto all'accertamento della condotta illecita. Resta ferma la possibilità per la parte danneggiata dal comportamento processuale scorretto del suo avversario di domandare la liquidazione del danno subito".

Orbene, procedendo ad una lettura della citata disposizione in collegamento con le finalità indicate nella relazione illustrativa, con la collocazione sistematica della disposizione (quale terzo comma aggiunto ai previgenti due commi di cui all'art. 96 c.p.c.) e con l'approdo già raggiunto dalla giurisprudenza di legittimità in occasione di pronunce rese con riferimento al disposto di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c. occorre ritenere che:

il presupposto per l'applicabilità della condanna di cui al ... esclusivamente nell'avvenuta contestuale pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (nel senso di ritenere detta condanna ulteriore quale accessorio automatico della condanna alle spese in esito alla soccombenza e, quindi, quale forma di condanna punitiva per il fatto oggettivo della valutazione di infondatezza dell'azione o della resistenza in giudizio); occorre, quindi, che il dato oggettivo della soccombenza assuma - altresì - una specifica connotazione soggettiva, costituita dalla mala fede o colpa grave nell'aver agito o resistito in giudizio; detto presupposto soggettivo può, anche, essere integrato dalla conoscenza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza ed è ravvisabile - altresì - in tutti quei casi in cui venga coltivata una difesa contraria ad un costante, consolidato e mai smentito indirizzo giurisprudenziale (conf. Cass. 24645/07); ferma la possibilità per la parte istante di chiedere ed ottenere un risarcimento del danno cd. "personalizzato", ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c. (tutte le volte in cui la stessa riesca a fornire compiuta prova del "quantum" del pregiudizio effettivamente sofferto per la ingiusta pendenza giudiziaria ovvero dei criteri sulla cui scorta il giudice può esercitare il potere di liquidazione officiosa), deve ritenersi che la fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 96 risulti, al contrario, del tutto svincolata dalla necessità di prova - e finanche di allegazione - in merito alla esistenza e quantificazione dei danni da "lite temeraria"; ciò proprio al fine di riconoscere tutela alla posizione della parte che è stata costretta a subire il coinvolgimento in un processo anche in parte evitabile con l'ordinaria diligenza processuale ed in relazione a tutti quei disagi e pregiudizi di non agevole dimostrazione e quantificazione, in merito ai quali la Suprema Corte aveva già evidenziato l'opportunità di desumerne l'esistenza da nozioni di comune esperienza, anche con riferimento al pregiudizio che una controparte abbia subito di per sé per essere stata costretta a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario neppure compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso (Cass. ordinanza S.U. 2420/02). Ed allora e venendo alla fattispecie che qui ci occupa, non può non ritenersi applicabile alla presente controversia la disposizione in esame, avuto riguardo al fatto che le circostanze della debenza dell'importo qui azionato risultano confessorialmente ammesse dalla stessa opponente nel verbale di verifica sopra illustrato mentre le contrarie difese sono risultate destituite anche solo di verosimiglianza (prima ancora che di una qualche fondatezza).

Quanto, infine, alla liquidazione equitativa dei danni da lite temeraria, la stessa può essere effettuata in pari misura rispetto all'importo liquidato a titolo di

onorari, con ciò valorizzandosi i combinati profili dell'abuso del processo, del valore della causa, della sua ...omissis... liquidazione forniti dalle precedenti versioni della norma in esame (non superiore al doppio dei massimi tariffari ovvero non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari), pur non riproposti nella versione oggetto di finale approvazione.

In relazione a detto ultimo aspetto, si segnala che il criterio qui adottato risulta utilizzato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza 31 maggio 2011 n 3252, relativa all'interpretazione dell'art. 26, co. 2, c.p.a.) che, in tema, ha rilevato come "Nel silenzio della legge sul punto concernente l'individuazione dei parametri cui agganciare la determinazione equitativa, possono considerarsi ammissibili una molteplicità di criteri alcuni dei quali ispirati alla logica dei danni punitivi di matrice anglosassone che ben si prestano ad assicurare, pur nell'alveo della responsabilità civile, la (indiretta) funzione di deterrenza sanzionatoria del proliferare dei processi, sganciati come sono dalla dimostrazione anche presuntiva di un pregiudizio da compensare (il riferimento è al rimedio del disgorgement che consente all'interessato di colpire l'autore della condotta contra ius attraverso la retroversione degli utili conseguili). Tale impostazione ha trovato ingresso nella più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353 relativa a fattispecie di liquidazione del risarcimento del danno all'immagine ammesso in una logica non meramente compensativa del pregiudizio subito); in questo caso gli eventuali utili conseguiti a cagione della ingiusta attivazione o resistenza nel processo e della sua durata, ben potrebbero costituire parametro di riferimento, accanto ovviamente, a più tradizionali criteri, come quello del valore della controversia ovvero al riferimento ad una percentuale delle spese di lite sostenute dalla parte vincitrice (in tal senso è la prassi forense civile formatasi in sede di prima applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c.; in termini Cons. St., sez. V, 24 gennaio 2011, n. 241/ord.)".

Ed allora, deve essere pronunciata la condanna dell'opponente a pagare all'opposta, ex art. 96 terzo comma c.p.c., la somma di Euro 4.500,00, oltre interessi legali da oggi al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (ex D.M. n. 140 del 2012, scaglione fino a 50 mila Euro, valori medi).

sentenza redatta in conformità al canone normativo oggi dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale (concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi), letta ai difensori presenti, firmata e depositata con firma digitale

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto opposto;

condanna l'opponente a pagare all'opposta ex art. 96 terzo comma c.p.c. la somma di Euro 4.500,00, oltre interessi legali da oggi al saldo effettivo;

condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge.

Così deciso in Milano, il 20 novembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2013.

La Nuova Procedura Civile